

TRIBUNALE DI LECCE

R.G. 9083/16 – Dr. ESPOSITO MARIA PASQUALINA - ud. 15.2.2019

NOTE CONCLUSIVE EX ART. 429 C.P.C.

..... con l'Avv. Assunta Brunetti e Marcello Viganò;

- *ricorrente* -

contro

Regione Puglia, con il dirigente del servizio contenzioso Puglia meridionale Dr. Attilio De Cillis e i funzionari delegati Pietro Chiarelli e Anna Maria Cava;

- *resistente* -

per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia n. AOO_149/08/07/2016/0017695 del 6.7.2016, notificata il 21.7.2016.

FATTO

In data 26.8.2011 nel Comune di Porto Cesareo, località Punta Prosciutto, il sig. a bordo dell'autocaravan targata transitava in via Treves passando per un piazzale ove sostavano altri veicoli per poi svoltare a destra e proseguire sulla strada, aperta all'uso pubblico; il tutto senza incontrare alcuna limitazione alla circolazione (docc. 1-2).

Nel percorrere tale strada, ove si trovavano altri veicoli in sosta, il sig. veniva fermato da appartenenti della Guardia di Finanza - Brigata di Porto Cesareo che con verbale privo di numero contestavano che: “Il giorno 26 agosto 2011, alle ore 13,15 circa, in località Punta Prosciutto – Porto Cesareo (LE) i militari verbalizzanti, durante un servizio di istituto di in materia di demanio si sono presentati al sig. con le modalità di rito,

al quale contestano quanto segue: ~~sostava~~ [depennamento dell'organo accertatore] circolava in area demaniale inibita alla circolazione e alla sosta in violazione dell'art. 1164 C.N. (Regio decreto 30/03/1942 n. 327) e sanzionato dall'art. 1164 co. 2 del R.D. nr. 327/1942 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 (min.) ad € 1.000,00 (max)” (doc. 3).

La contestazione immediata era effettuata tramite un modello di verbale che, come risulta dall'esame del documento, era già precompilato nella parte del giorno “26 agosto 2011”, della località “Punta Prosciutto – Porto Cesareo (LE)”, del tipo di servizio espletato “in materia di demanio” e perfino del fatto “sostava in area demaniale inibita alla circolazione e alla sosta” poi modificato col termine “circolava”.

Ciò significa che ai militari era stato assegnato lo specifico servizio in materia di demanio per contestare il divieto di transito nell'area demaniale di Punta Prosciutto in quel 26.8.2011.

Il 14.9.2011 all'odierno ricorrente veniva notificato via posta altro verbale della Guardia di Finanza, anch'esso privo di numero, che i militari attestano di aver compilato “L'anno 2011 addì 03 del mese di agosto 2011” ove si fa riferimento all'attività di contestazione effettuata il 26.8.2011 nei confronti di altro autocaravan “di proprietà del sig. s.m.g” e si attestava che a seguito di accertamenti presso il Comune l'area in cui sostava il veicolo **NON** faceva parte del demanio con conseguente annullamento del verbale. Al contempo la Guardia di Finanza contestava che: “circolava comunque, in zona inibita al transito di mezzi a motore in violazione a quanto previsto dalla legge regionale (Puglia) nr. 5/2006, la quale all'articolo 5, 1° comma,

lett. i) prevede il divieto di “transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro.silvo.pastorali”. Tale violazione viene sanzionata dall’articolo 11, comma 4 della medesima Legge Regionale (Puglia) nr. 5/2006 con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,82 (min.) ad €258,22 (max)” (doc. 4).

Il presentava scritti difensivi ex art. 18 l. 689/81 (doc. 5).

A distanza di quasi 5 anni con ordinanza-ingiunzione n. AOO_149/08/07/2016/0017695 del 6.7.2016 notificata il 21.7.2016, la Regione Puglia rigettava gli scritti difensivi confermando la sanzione nella misura del doppio del minimo edittale (di €25,82) e così per €51,64 oltre €8,75 di spese di notifica, (doc. 6).

Nel frattempo mutava la conformazione dell’area oggetto di accertamento. All’epoca dei fatti (agosto 2011) **non vi era alcuna recinzione**. Le fotografie allegate (agosto 2016) mostrano che **medio tempore è stata installata una staccionata che segnala i confini e impedisce agli utenti di imboccare la strada** (doc. 7).

Con nota del 31.10.2016 il Comune di Porto Cesareo riferiva che la staccionata era stata apposta da soggetto privato autorizzato per la delimitazione della sua proprietà privata ricadente nella riserva naturale (doc. 8).

In risposta, con istanza del 30.1.2017 il ricorrente chiedeva al Comune se aveva delimitato la riserva e con quali modalità.

Con pec del 6.2.2017 la P.A. resistente dichiarava di non conoscere l’eventuale provvedimento di delimitazione dei confini della riserva (doc. 11).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 6 D.lgs. 150/11 del 19.9.2016 Giampiero proponeva opposizione al Tribunale di Lecce.

La causa, iscritta al n. di R.G. 9083/2016, era affidata al Giudice Dr. Bono Antonio e in seguito alla Dr.ssa Esposito Maria Pasqualina che fissava la prima udienza del 2.2.2017.

Alla prima udienza il Giudice, rilevata l'assenza di prova sull'avvenuta notifica del ricorso e decreto a cura della cancelleria, rinviava la causa all'11.5.2017.

Con comparsa depositata il 27.4.2017 si costituiva la Regione Puglia che concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza dell'11.5.2017 il ricorrente: a) rilevava l'ammissione della Regione circa il transito avvenuto su strada sebbene sterrata e non denominata (pag. 2 rigo 7, comparsa); b) contestava la valutazione di controparte sulla strada che invero risulta facilmente percorribile; c) contestava l'esistenza di un'area adibita ai camper in via Treves peraltro irrilevante in quanto il ricorrente stava solo transitando. Il giudice non ammetteva la prova per testi richiesta dal ricorrente ma ammetteva la prova contraria chiesta dalla resistente Regione fissando l'udienza del 26.10.2017.

All'udienza del 26.10.2017, escusso il teste di parte resistente, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 9.5.2018.

A tale udienza la causa veniva rinviata al 22.6.2018 per consentire al ricorrente di depositare le fotografie sulle quali si chiamava a testimoniare il teste di parte ricorrente.

All'udienza del 22.6.2018 il Giudice fissava per la discussione orale e decisione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 15.2.2019

assegnando termine per il deposito di note conclusionali fino al 20.12.2018.

DIRITTO

1. Incompetenza dell'organo accertatore

In via preliminare si eccepisce l'incompetenza della Guardia di Finanza ad accertare la violazione di cui all'art. 5 co. 1 lett. i) "*Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale*" della legge Regione Puglia n. 5/2006 "*Istituzione della riserva naturale orientata regionale 'Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesare'*".

Invero, l'art. 13 co. 1 e 2 della predetta legge Regione Puglia dispone che "*la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, (cioè al Comune di Porto Cesareo) che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991*".

Peraltro, come attestato nel verbale del 26.8.2011 i militari stavano espletando uno specifico servizio in materia di demanio e non di circolazione stradale o tutela dell'ambiente.

2. Insussistenza della violazione

L'art. 5 co. 1 lett. i) della LR Puglia n. 5/2006 prevede il divieto di "*transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade*"

statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro.silvo.pastorali”.

Il ricorrente non transitava al di fuori di una strada e pertanto non ha violato alcuna prescrizione.

Il fatto che nel 2016 è stata installata una staccionata dimostra che l'area non era delimitata in violazione dell'art. 1 co. 3 L.R. 5/2006, che si rendeva necessario impedire il transito su quella che a tutti gli effetti è una strada e appare come tale (mentre la violazione contestata riguarda il transito fuori dalla strada) e, quanto meno, dimostra che il divieto non era percepibile.

3. Mancato accertamento del luogo della violazione

Il verbale e l'ordinanza-ingiunzione difettano di un elemento essenziale: l'esatta individuazione del luogo oggetto di accertamento.

Nel caso di specie si tratta di un requisito indefettibile poiché la località di Punta Prosciutto comprende aree demaniali, aree adibite a riserva naturale e strade comunali aperte all'uso pubblico cioè varie tipologie di aree con un differente regime giuridico.

Non solo. La violazione contestata riguarda il transito fuori dalle strade **ma il ricorrente non circolava né sulle dune né sugli scogli: stava semplicemente percorrendo una strada.**

Risultava dunque essenziale individuare con esattezza il luogo della commessa violazione: accertamento che i militari non hanno compiuto.

Nel primo verbale, poi annullato, i militari accertavano l'infrazione *“in località Punta Prosciutto – Porto Cesareo (LE)”* e in *“area demaniale”*.

Nel secondo verbale i militari danno atto che il veicolo non si trovava in area demaniale poiché *“appena fuori dagli spazi demaniali”*. Gli stessi riferivano di aver constatato la circolazione del veicolo *“all'interno della Riserva Naturale Orientata Regionale denominata Palude del Conte e Duna Costiera (...)”* e precisavano che *“la zona ove è stata contestata l'infrazione non è la strada comunale censita con il nr 23 dal Comune di Porto Cesareo e denominato dallo stesso “Lazzaro Spallanzani”*.

A ben vedere la Guardia di Finanza non ha individuato il luogo preciso della violazione.

L'indicazione *“All'interno della riserva naturale...”* così come *“in località Punta Prosciutto”* è troppo generica e non idonea a comprendere dove transitava esattamente il veicolo. Tanto più se si considera che nell'area in questione sono presenti varie strade non asfaltate e che la norma punisce il transito effettuato fuori dalle strade.

Poiché i militari non si sono resi conto del luogo di accertamento – tanto da aver annullato il primo verbale – essi avrebbero dovuto indicare con precisione il luogo ove hanno fermato il veicolo. Tanto più che gli accertatori hanno compiuto delle ricerche presso il Comune di Porto Cesareo e in allegato al secondo verbale producevano una cartografia della zona. Tuttavia, anziché indicare con precisione dove è stata accertata l'infrazione si sono limitati a evidenziare dove *non* si trovava il veicolo.

Emblematici sono i macroscopici errori del verbale (erronea data di redazione del verbale; errata indicazione del proprietario dell'autocaravan; erroneo riferimento a una richiesta di annullamento mai presentata), sintomo della superficialità dell'accertamento che si è estesa all'indicazione del luogo della violazione.

4. Assenza di delimitazione dell'area oggetto di accertamento.

In ogni caso il ricorrente rileva l'assoluta mancanza di delimitazione dell'area protetta.

Nel percorrere la strada pubblica il ricorrente non poteva accorgersi di entrare in un'area protetta. La stessa Guardia di Finanza non era in grado di saperlo. Infatti dapprima asseriva trattarsi di area demaniale salvo poi appurare l'errore a seguito di ricerche catastali effettuate in Comune. In altri termini ci sono volute documentali per capire se si era in area protetta o meno.

All'epoca dei fatti (agosto 2011) non vi era alcuna recinzione. Solamente nel 2016 è stata installata una staccionata che segnala i confini e impedisce agli utenti di imboccare la strada (doc. 7).

5. Mancanza di segnaletica stradale relativa al divieto di transito

Fermo restando che il ricorrente non è mai fuoriuscito dalla sede stradale, altra carenza che va evidenziata è la mancanza di segnaletica relativa al transito vietato al di fuori delle strade.

Il divieto di circolazione, se non reso palese con ostacoli materiali, doveva essere indicato con idonea segnaletica verticale

conforme al D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e al D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s.).

Per quanto riguarda la fotografia allegata al verbale e che ritrae un cartello relativo alla riserva naturale si osserva anzitutto che i militari non ne attestano l'esatta ubicazione di talché non è dato comprendere se lo stesso fosse visibile o meno rispetto al percorso seguito dal

In ogni caso non si può fare a meno di evidenziarne l'inadeguatezza di un tale cartello in quanto il divieto è indicato solo con una iscrizione (senza il classico simbolo del divieto) in un carattere piccolo e confuso tra altre righe. Il cartello, poi, nel suo complesso è troppo ricco di scritte e immagini per essere percepito nei dettagli dall'utente che transita in movimento sulla strada.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Lecce:

- in via istruttoria, ammettersi la prova per testimoni come capitolata nel ricorso introduttivo e l'ordine di esibizione del provvedimento con cui è stata disposta l'istituzione di confini visibili dell'area ai sensi dell'art. 1 co. 3 L.R. 5/06 formulato in prima udienza e all'udienza dell'11.5.2017;
- nel merito, annullare l'ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia n. AOO_149/08/07/2016/0017695 del 6.7.2016, notificata al sig. il 21.7.2016 e per l'effetto condannare la Regione Puglia alla restituzione del contributo unificato e al pagamento

degli onorari e delle spese di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014
oltre accessori di legge come da nota che si deposita.

Con osservanza

Firenze, 20 dicembre 2018

Avv. Marcello Viganò